

CSS-combustibili? Agevolazioni in arrivo.

PNRR – semplice comunicazione alle autorità competenti

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 29.10.2021

Il PNRR cerca di agevolare la sostituzione di combustibili tradizionali (gas metano, legna ecc.) con CSS-combustibile (non rifiuto) con una semplice comunicazione all'autorità competente. La formulazione dell'articolo però non è felice, in particolare:

1) CSS-combustibile

Utile precisare che Il **combustibile solido secondario** (CSS) è un tipo di combustibile derivato dalla lavorazione dei rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi. Può essere suddiviso in due principali tipologie il CSS e il CSS-combustibile, che differiscono per le loro caratteristiche chimico/fisiche e per il loro status giuridico:

- 1) Il CSS-combustibile è materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto e che pertanto è considerato un nuovo prodotto.
- 2) Il CSS rimane invece un rifiuto e la sua lavorazione, gestione e utilizzo può avvenire solo in impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti.

Il decreto legislativo n. 152/2006 ha introdotto la definizione di CSS, che abroga la precedente definizione di CDR (combustibile derivato da rifiuto), attraverso il decreto legislativo n. 205/2010 all'articolo 183, lettera cc).

Così recita oggi l'art. 183 comma 1 lett. cc D.lgs. 152/2006:

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche e integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

Il PNRR, dunque, fa riferimento alla particolare categoria del **CSS combustibile**, che non è espressamente definito dall'art. 183 citato, e trova radice invece nell'art. 184 ter (cessazione qualifica rifiuto) e nel DM 22/2013 (14.2.2013).

2) Regolamento (MITE) n. 22/2013

Il DM 22/2013 è il “ Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo

184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.

Il DM 22/2013 definisce all'art. 3 lett. e) il CSS-combustibile: *..il sotto lotto di combustibile solido secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2;..*

Il PNRR cita espressamente l'art. 13 del DM 22/2013 che ha ad oggetto le “Condizioni di utilizzo del CSS-Combustibile” in relazione al quale, recita: *“...è stata emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2, è consentito esclusivamente negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) (cementificio) e c) (centrale termoelettrica) ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica...”*

Continua l'art. 13 comma 2 DM 22/2013:

“2. Fatte salve le diverse prescrizioni più restrittive contenute nella rispettiva autorizzazione integrata ambientale vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente e della salute umana, l'utilizzo del CSS-Combustibile negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c) è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del *decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133*, applicabili al co-incenerimento, quali le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto previsto nell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo, e le deroghe di cui al medesimo allegato. Restano fermi gli effetti prodotti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, con l'emissione della dichiarazione di conformità...”.

Per inciso, il D.lgs. 133/2005, richiamato nel testo del DM 22/2013, è stato abrogato dal D.lgs. 46/2014 con vigenza all'1.1.2016; corpo normativo dedicato agli inceneritori che è confluito negli artt. 237bis D.lgs. 152/2006 che regolano a oggi l'incenerimento e co-incenerimento.

Pare chiaro che il CSS combustibile dotato di “conformità” cessa di essere rifiuto e tuttavia rimane sotto osservazione e deve rispettare regole proprie dei rifiuti.

3) PNRR art. 35 comma 2 DL 77/2021

Si comprende che il comma 2 dell'art. 35 del PNRR (DL 77/2021 –L. 108/2021) fa riferimento a CSS combustibile che ha già ricevuto conformità ed è trattato in determinati impianti (inceneritori ad esempio) nel rispetto delle discipline in AIA e legislative ed è finalizzato a creare energia termica. CSS – combustibile che non è rifiuto ex art. 184 ter

D.lgs. 152/2006.

4) Semplice comunicazione

Laddove si voglia utilizzare tale bene (CSS combustibile) il legislatore introduce “agevolazione” dichiarando che tale passaggio “...non costituiscono una modifica sostanziale e richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorità competente...”.

Il legislatore, dunque, consente la sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS combustibile (non rifiuto) solo in certe ipotesi:

- 1) in impianti o installazioni **già autorizzati allo svolgimento in R1 (impianti dunque che già, attraverso il recupero, producono energia.)**
- 2) che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata.
- 3) nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti,

5) modifica sostanziale e non solo

Precisa il legislatore del PNRR che “..non costituiscono una modifica sostanziale..” e richiama alcune definizioni di modifica sostanziale, forse per confermare che il caso esaminato (utilizzo di CSS combustibile) non rientra in tali ipotesi:

1) “..ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152..”: Si ricorda l'articolo: ***l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;***

2) “...dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59..”, ovvero in materia di A.U.A.: **g) modifica sostanziale di un impianto:** ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

3) “..o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19..” . L'art. 208 disciplina l'autorizzazione Unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero: 19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano **anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera** o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

I primi tre casi elencati dal legislatore, sopra riferiti, richiamano **definizioni** di modifica

sostanziale. Gli altri casi elencati dal legislatore sembrano avere invece un'altra finalità perché non richiamano "definizioni" ma interi articoli che disciplinano ipotesi precise quasi a dire che la sostituzione, utilizzo di CSS combustibile, è ipotizzabile in altre ipotesi ed elenca:

- 4) ART. 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
- 5) ART. 214-bis (Sgombero della neve)
- 6) 214-ter (Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata); articolo inserito dal D.lgs. 116/2020 e modificato dal PNNR DL 77/2021 – L. 108/2021
- 7) ART. 215 (Auto smaltimento)
- 8) ART. 216 (Operazioni di recupero)

6) procedura

Se dunque esistono tutte le condizioni descritte (ad esempio impianto già autorizzato in R1) può essere richiesta l'utilizzo del CSS Combustibile con una semplice comunicazione "unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorità competente".

Entro 30 giorni dal deposito della comunicazione l'amministrazione verifica i requisiti e se ritiene che non siano esistenti "...ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione...".

Se invece l'amministrazione non si esprime nei 30 giorni, il richiedente **dopo 45 giorni** "il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica".

Di seguito si riporta art. 35 comma 2 DL 77/2021 – L. 108/2021 – PNRR:

2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni **già autorizzate allo svolgimento delle operazioni R1**, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituisce una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorità competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica.

L'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.